

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 10 – 1546/2017

**OGGETTO: Progetto:** *“Ampliamento centro aziendale per allevamento avicolo”*

**Comune:** *Poirino*

**Proponente:** *Avicoltura Rietto Azienda Agricola s.s.*

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 21/12/2016 l'Avicoltura Rietto Azienda Agricola s.s. con sede legale in Poirino (TO) - Via Cascina Rubina n. 30/bis e Partita IVA 0302418014 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Ampliamento centro aziendale per allevamento avicolo”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - n. 17 *“Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline”*;
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposti a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 22/12/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 0151049 del 28/12/2016 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., conferenza istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando

che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

- in data 13/02/2017 si è svolto un tavolo tecnico per discutere la coerenza e la congruità del progetto di costruzione della stalla con gli elaborati geologici del piano regolatore del Comune di Poirino;

### **Rilevato che:**

#### *Localizzazione e stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Poirino in Strada Rubina n. 30/bis raggiungibile dalla SP n. 129;
- presso l'impianto è svolto l'allevamento di galline ovaiole a terra, di razze leggere in 4 capannoni esistenti per una superficie utile di allevamento di 5.920 mq;
- l'esercizio è stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 35 – 21295 del 21/05/2013 - attività 6.6 (a) – *impianti per l'allevamento intensivo di pollame cin più di 40.000 posti pollame*;
- la consistenza massima autorizzata attuale è di 48.600 capi;
- la stabulazione avviene in ricoveri costituiti da una fila di doppi nidi, posti in posizione centrale, aperti sui lati ed attrezzati con tappetini di gomma e tendine all'entrata, dai quali si dipartono due piani di posatoi grigliati;
- i nidi ed i posatoi occupano 2/3 della larghezza dei capannoni; il rimanente 1/3 è costituito da un corridoio con lettiera permanente su entrambi i lati; La zona d'alimentazione ed abbeverata, è posta sui posatoi unitamente ai trespolti;
- si prende atto che attualmente la ditta alleva galline da riproduzione e non galline ovaiole, come autorizzato nell'AIA; si prenderà atto di tale variazione nel provvedimento di modifica del titolo autorizzativo a seguito dell'ampliamento;

#### *Stato di progetto*

- l'area oggetto di ampliamento è individuata a Catasto Terreni al Foglio 36 Mappale 58 in adiacenza al complesso aziendale censito a Catasto Terreni al Foglio 36 Mappali 109 – 54 – 56;
- il progetto prevede l'ampliamento dell'allevamento mediante la costruzione di un ulteriore capannone, di dimensioni 18,25 m x 147,26 m, costituito da due file, ciascuna dotata di doppi nidi aperti sui lati ed attrezzati con tappetini di gomma e tendine all'entrata, dai quali si dipartono due piani di posatoi grigliati;
- la ventilazione è artificiale, con flusso dell'aria lungo l'asse longitudinale del capannone, generato da 16 ventole posizionate in fondo ai tunnel;
- l'estensione stabulativa del nuovo capannone sarà pari a 2.613,69 mq e comporterà l'aumento da 48.600 capi a 74.000 capi di consistenza massima dell'allevamento;
- la tecnica di stabulazione prescelta è della stessa tipologia di quella esistente già utilizzata all'interno degli altri capannoni esistenti;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 10695 del 30/01/2017 del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 3131 dell'ASL TO5;
- nota prot n. 614 del 10/01/2017 del Settore Biodiversità ed Aree Naturali della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 3941 del 31/01/2017 del Struttura temporanea agricoltura del territorio della Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 13740 del 06/02/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – ufficio Coordinamento AIA - della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- il progetto presentato si configura come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un essere;
- il proponente dovrà trasmettere apposita comunicazione di aggiornamento dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'ASL TO 5 con nota prot. n. 3131 del 23/01/20174 ha evidenziato che *"l'attività di allevamento avicolo è ascrivibile all'elenco delle industrie insalubri di prima classe secondo il DM 05/09/1994."*;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

**Pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po,**

- le aree attualmente occupate e quelle sulle quali è stato richiesto l'ampliamento dell'attività ricadono:
  - in fascia C del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po, fascia di inondazione per piena catastrofica del T. Banna;
  - nella fascia L – scenario raro, cui corrisponde una probabilità di alluvioni scarsa del PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/2016 del 3/3/2016;

**Aree Protette**

- le aree attualmente occupate e quelle sulle quali è stato richiesto l'ampliamento dell'attività ricadono all'interno del SIC 1110035 *"Stagni di Poirino e Favari"*, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000;
- il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte con nota trasmessa al SUAP in data 16/12/2016, vista la limitata interferenza con il sito e la compatibilità con le *"Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte"*, si è espresso escludendo la necessità di attivare la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della LR 19/2009;

## Pianificazione Comunale

- dalla consultazione del PRGC vigente risulta che le aree attualmente occupate e quelle sulle quali è stato richiesto l'ampliamento dell'attività:
  - sono inserite in area E2 "Aree Agricole";
  - sono inserite in terza classe acustica (aree di tipo misto);
  - sono inserite in classe IIIb4/cr della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;
- fermo restando che è il Comune di Poirino l'Autorità competente al rilascio del permesso di costruire, considerando che tra le finalità della presente istruttoria vi è la verifica della coerenza e la congruità dei progetti con le norme di pianificazione territoriale, si evidenzia di seguito quanto riportato dal Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattiva della Città Metropolitana di Torino nella nota prot. n. 10695 del 30/01/2017;

"Dalla lettura della D.G.R. 7/4/2014 n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" al punto 6, si evince che l'incremento di carico antropico è un intervento urbanistico-edilizio che genera un aumento, stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi. Inoltre, al p.to 7.1 la medesima deliberazione ribadisce il concetto di cui sopra.

Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato negli elaborati progettuali, a parere dello scrivente **il progetto del capannone costituisce un incremento di carico antropico.**

**Ma su questo punto, si consiglia a chi riceve il parere di chiedere delucidazioni agli esperti di settore (ad esempio urbanisti).**

L'area in esame è ubicata in Comune di Poirino, Loc. C. Rubina, circa 2 Km ad ovest del centro abitato, in corrispondenza della fascia C del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po, fascia di inondazione per piena catastrofica del T. Banna.

Le limitazioni di uso del suolo e le relative norme sono delegate alla pianificazione locale.

Il PRGC vigente del Comune di Poirino non è adeguato al PAI.

Tuttavia oggi vige la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica con localizzazione delle correzioni ex officio della Regione Piemonte di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 43-15047 del 17/3/2005, redatta ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e sua Nota Tecnica Esplicativa.

*In particolare, l'area in esame è classificata come IIIb4/cr ossia una porzione di territorio edificata nella quale gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Ad oggi non è possibile alcun incremento del carico antropico. A seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di tutela idrogeologica indicate in specifico cronoprogramma la sottoclasse diventerà sottoclasse IIIb2 e in questo caso saranno ammesse nuove opere o nuove costruzioni. Attualmente la pericolosità di inondazione dell'area è definita media e non moderata come scritto nella relazione geologica allegata al progetto. **Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.***

La zona in anni recenti è stata interessata dalle esondazioni del rio degli Avatanei, affluente del Banna e di un modesto tributario del rio degli Avatanei: in particolare si ricordano gli eventi del dicembre 2008, dell'aprile 2009, del marzo 2011 (rapporti di evento Arpa e Regione Piemonte,

relazione geologica a supporto della variante parziale n. 7 al PRGC di Poirino). Il tirante idrico sul piano campagna ha raggiunto il livello di 30-40 cm. Dall'esame della relazione geologica redatta a supporto della variante parziale n. 7 al PRGC si evince che le criticità idrauliche sono legate alle interferenze tra la propagazione delle portate al colmo ed il manufatto di attraversamento della strada comunale che conduce a C. Rubina, inadeguato e sottodimensionato.

La variante n. 7 costituisce un'anticipazione dei rilievi in corso sull'intero territorio comunale di Poirino ai fini dello strumento urbanistico vigente al PAI, ma, correttamente, non introduce nuove perimetrazioni di pericolosità e nuove classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

La suddetta variante, citata nel progetto di realizzazione del capannone adibito a stalla, è vigente e evidenzia che, a seguito di opportune indagini di dettaglio, **è possibile considerare accettabili gli adeguamenti che consentano una fruizione più razionale degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali** (pg. 14 relazione geologica del Dott. Geol. F. Peres e pg. 38 della relazione illustrativa dell'Arch. G. Geuna).

Le norme di attuazione del PRGC riportate nella variante 7, all'art. 14, ribadiscono che ogni intervento di trasformazione del suolo dovrà essere verificato con la carta di sintesi di cui sopra.

L'indagine geologica di dettaglio a supporto del progetto di stalla (anche se migliorabile dal punto di vista geomorfologico) è stata fatta e evidenzia che *"la variante n. 7 prevede una serie di interventi per mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico alcune aree critiche, tra cui la C. Rubina."*

Per contro, la N.T.E. alla Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 - p.to 6.2 – stabilisce, solo e soltanto per le aree ricadenti in classe III indifferenziata e IIIa,  **dunque non per le classi IIIb**, in assenza di alternative praticabili, la possibilità di realizzare nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Ma non è questo il caso.

In conclusione, il parere geologico, allo stato attuale, è negativo in quanto non sono documentati quegli interventi di riassetto territoriale che permetterebbero la realizzazione di nuove costruzioni in classe IIIb4/cr. Si ricorda che tali interventi possono anche essere realizzati da privati, purché vi siano un'approvazione del progetto e un collaudo "pubblico" delle opere."

- si evidenzia come in sede di tavolo tecnico del 13/02/2017 il proponente si è reso disponibile ad effettuare gli interventi di riassetto territoriale che permetterebbero la realizzazione di nuove costruzioni in classe IIIb4/cr;
- al fine del rilascio del permesso di costruire, sulla base di quanto evidenziato, il Comune di Poirino dovrà effettuare le opportune verifiche valutando la coerenza e la congruità del progetto di costruzione della stalla con gli elaborati geologici del proprio piano regolatore;

### **3. dal punto di vista progettuale/ambientale**

- ad oggi non sono disponibili le BAT Conclusion per l'attività in esame, e pertanto, ai sensi del c.1 dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, devono essere utilizzati, come riferimento per le condizioni dell'AIA, le migliori tecniche disponibili descritte nel BRef della categoria in esame;
- la tipologia di stabulazione presente in azienda è stata riproposta per il nuovo capannone; tale tecnica non è una Migliore Tecnica Disponibile, così come desumibile da un confronto con le Linee Guida Ministeriali;
- al fine di valutare la sua ammissibilità, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA, era

stato necessario richiedere un parere al Centro Ricerche produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia, in relazione al rispetto dei requisiti che ne garantissero adeguate performance in termini di emissioni di ammoniaca;

- dal documento del CRPA si evince che la tecnica di stabulazione adottata in azienda è equiparabile allo "stoccaggio aerato in locale posto sotto al piano di gabbie", MTD, di cui al punto 4.1.6-galline ovaiole in gabbia- delle Linee Guida Ministeriali in quanto la ventilazione forzata favorisce l'essiccazione della pollina che, raggiungendo un tenore di sostanza secca pari al 60-65%, riduce le emissioni di ammoniaca;
- anche il nuovo capannone sarà provvisto di Impianto di ventilazione forzata con 16 ventilatori di estrazione (8 lato est, 4 lato sud e 4 lato nord); l'areazione forzata garantisce l'inizio della disidratazione della pollina già all'interno dei capannoni, limitando la formazione di cattivi odori e assicurando le condizioni igienico-sanitarie per il contenimento dei patogeni;
- a garanzia di tale performance nell'AIA in essere è stato richiesto di effettuare delle analisi della pollina, depositata al di sotto dei posatoi grigliati, al fine di determinare il contenuto in sostanza secca; i dati presentati mostrano un tenore di s.s. intorno all'80%;
- a seguito dell'incremento del numero di animali, si avrà un aumento stimato delle emissioni di ammoniaca e metano rispettivamente da 12,9 t/anno e 5 t/anno a 19,3 a 7,4 t/anno;

#### *Gestione reflui zootecnici*

- gli affluenti zootecnici (pollina depositata sotto i posatoi e la lettiera esausta del corridoio destinato al razzolamento degli animali) originati dall'allevamento attualmente vengono valorizzati agronomicamente;
- dalla comunicazione n. 10 R n. pratica TO00/PUA/2016/1249 del 23/12/2016 si evince che l'attuale carico azotato pari a 20.079 kg; a seguito dell'ampliamento, la produzione totale di reflui sarà pari a 2.397 mc pari ad un quantitativo 30.636 kg di azoto;
- i terreni attualmente utilizzati sono ricompresi entro un raggio di 5,15 Km. dal centro aziendale e con una distanza massima da percorrere su strada pari a 8,20 km;
- il proponente ha individuato due aziende alle quali cedere i reflui originatisi dall'aumento del numero di animali allevati, presentando a tal proposito una dichiarazione con la quale le aziende in questione si impegnano a ritirare gli effluenti; si precisa che entrambe le aziende non possiedono allevamenti;
- sulla base dei calcoli effettuati dalla Struttura Temporanea Agricoltura del Territorio della Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte, che a scopo precauzionale sono stati fatti escludendo sia i terreni in asservimento alla Ditta Avicoltura Rietto sia i terreni delle altre due ditte al di fuori dei comuni di Poirino e Riva presso Chieri, si ritiene che l'ampliamento dell'allevamento avicolo sia compatibile con una corretta gestione degli effluenti di allevamento, in termini di carico azotato;
- si evidenzia come nel caso in questione la vicinanza dei terreni al centro aziendale possa considerarsi un valore aggiunto alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici;
- vista l'ubicazione dell'allevamento in questione, per le due aziende che ritireranno i reflui zootecnici, sono da considerarsi come utili, ai fini dell'utilizzo agronomico, solo i terreni



ricadenti nei comuni di Poirino e Riva presso Chieri; ciò è utile al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo;

- si evidenzia come la gestione degli effluenti zootecnici al fine dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici; in modo particolare sono disciplinati da tale normativa:
  - gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
  - i criteri generali per l'utilizzazione agronomica; - i divieti di utilizzazione;
  - le operazioni di trattamento consentite;
  - lo stoccaggio;
  - le tecniche di distribuzione in campo consentite;
  - le dosi di applicazione in campo;
- le cessioni degli effluenti zootecnici dovranno essere registrate con le modalità previste in sede istruttoria per il rilascio dell'AIA;

#### *Gestione Acque meteoriche e reflui*

- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, presso l'impianto non sono state individuate superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006, pertanto non è stata prevista la gestione di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle superfici scoperte;
- al fine di evitare contaminazioni legate all'attività dell'allevamento si ribadisce quanto già prescritto con Determinazione n. 35-21295/2013 del 21/05/2013 e s.m.i. relativamente alla pulizia ed alla gestione delle aree esterne;
- le acque reflue di lavaggio e di disinfezione dei mezzi, del lavaggio della cella frigorifera e di eventuali lavaggi dei capannoni di allevamento dovranno essere gestite in modo da evitare l'attivazione di scarichi e smaltite come rifiuti ai sensi di legge;

#### *Terre e rocce da scavo*

- i materiali di risulta derivanti dagli scavi di sbancamento e di fondazione verranno riutilizzato totalmente, in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

#### *Rumore*

- è stata presentata relazione previsionale, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9 11616 del 02/02/2004, dalla quale on emergono criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni

condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Approvvigionamento idrico*

- l'approvvigionamento idrico è da acquedotto pubblico e in caso di emergenza da pozzo; l'acqua è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali, per la pulizia e disinfezione dei capannoni a fine ciclo e per i servizi igienici;

#### *Consumi energetici*

- sulla falda posta a sud del nuovo capannone saranno posizionati pannelli fotovoltaici per una produzione di picco di 150 KW;

#### **Ritenuto che:**

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento ed è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto;
- per gli aspetti che sono stati già previsti e definiti nella fase progettuale, non sono emerse criticità e difformità rispetto alle migliori tecniche disponibili descritte nel BRef e nelle linee guida ministeriali;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento; tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il Comune di Poirino, al fine del rilascio del permesso di costruire, dovrà valutare la coerenza e la congruità del progetto di costruzione della stalla con gli elaborati geologici del proprio piano regolatore sulla base del parere del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattiva della Città Metropolitana di Torino prot. n. 10695 del 30/01/2017 in precedenza riportato;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

#### **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi**

- sulla base del parere del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattiva della Città Metropolitana di Torino prot. n. 10695 del 30/01/2017 in precedenza riportato, il Comune di Poirino, al fine del rilascio del permesso di costruire, dovrà effettuare le opportune verifiche valutando la coerenza e la congruità del progetto di costruzione della stalla con gli elaborati geologici del proprio piano regolatore;



### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 21/12/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

### **Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Ampliamento centro aziendale per allevamento avicolo*", presentato dall'Avicoltura Rietto Azienda Agricola s.s. con sede legale in Poirino (TO), Via Cascina Rubina n. 30/bis, Partita IVA 0302418014, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/02/2017

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*